



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DELIBERAZIONE N. 63

Del 22.12.2025

OGGETTO: ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.a., per annullamento e riforma della sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 462 del 23.10.2025, resa nel giudizio R.G. n. 161/2025, proposto da Società G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.a.. **Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Nicoli. CIG B9C13706CA**

Il giorno 22 dicembre 2025 presso la sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)*”;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto “*Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo*”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 che approva il “*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom*”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

VISTA la sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 462 del 23.10.2025 (prot. n. 4558 del 27.10.2025) resa nel giudizio R.G. n. 161/2025 proposto dalla Società G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.a., con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, inammissibili i motivi aggiunti del 10 giugno 2025 e respinti i motivi aggiunti del 17 luglio 2025;

PRESO ATTO che è stato notificato all'Agenzia, in data 24.11.2025 (prot. n. 5255 in data 10.12.2025), il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte della Società G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.a., per l'annullamento della suddetta sentenza TAR Abruzzo, Sez. I, n. 462 del 23.10.2025 nella parte in cui il TAR ha respinto i secondi motivi aggiunti del 17.7.2025 proposti nel ricorso Sez. I, R.G. n. 161/2025 e per l'annullamento della Determinazione n. 112 del 16.6.2025 con la quale AreaCom ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore del RTI costituito da SIADN della procedura aperta “per l'affidamento del servizio di supporto nella verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della sua conformità alla normativa di riferimento, nonché per l'assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le basi Regionali di Pescara, L'Aquila ed in generale nell'ambito Regionale”;

DATO ATTO che l’Agenzia non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

VISTE:

- la nota inviata all’Avvocatura regionale prot. n. 424 del 30.01.2020, con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell’Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se fosse consentito il ricorso al patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato;
- la nota prot. n. 35525 del 06.02.2020 di riscontro dell’Avvocatura regionale alla sopracitata nota n. 424 del 30.01.2020, che rilevava quale motivo ostativo al sopracitato patrocinio l’orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un’occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio della stessa Avvocatura regionale;

DATO ATTO:

- che l’Avvocatura regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura di Stato, in forza dell’art. 43 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, commi 1 e 5 e ha inoltrato la medesima nota all’Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;
- che l’Avvocatura dello Stato non ha mai dato riscontro alla predetta nota, fermo restando che l’assunzione della rappresentanza e della difesa da parte della stessa Avvocatura nei confronti di altre amministrazioni o Enti pubblici non statali rappresenta una mera facoltà, sempre che sia autorizzata da disposizioni di legge o da altro provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs 36/2023, le disposizioni del codice in materia di contratti pubblici non si applicano ai contratti esclusi, tra cui quelli di patrocinio e rappresentanza legale;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 2 del 14/1/2021 relativo alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi di supporto al RUP con profilo amministrativo/contabile e con profilo tecnico/giuridico;
- la deliberazione n. 47 in data 15.11.2024 con la quale è stata approvato il “*Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza*”;
- la determinazione n. 210 del 31.10.2025 avente ad oggetto “*Terzo aggiornamento anno 2025 elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali. Approvazione e pubblicazione*”;

DATO ATTO che, trattandosi di incarichi *intuitu personae*, la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti, sottendono valutazioni di ordine fiduciario, e pertanto restano di competenza in via ordinaria del Direttore Generale, in qualità di rappresentante legale dell’Agenzia, e la relativa assegnazione si colloca nell’ambito delle funzioni di supporto del preminente livello a legittimazione politica;

PRESO ATTO che il ricorso in oggetto è riferito alla medesima procedura di gara oggetto di pregresso contenzioso, da parte dello stesso operatore economico, nell’ambito del quale il patrocinio legale dell’Agenzia è stato conferito all’Avv. Cristian Nicoli;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di conferire l’incarico di rappresentanza e patrocinio legale nella controversia in oggetto al medesimo professionista in continuità con l’incarico precedentemente conferito allo stesso ed avente il medesimo oggetto e comunque i caratteri della consequenzialità e complementarietà (vedasi la delibera direttoriale n. 22 in data 23.04.2025), ai fini anche dell’uniformità della linea di difesa e del conseguente risparmio di spesa dovuto alla continuità della medesima;

ESAMINATO il profilo professionale del suddetto legale iscritto al citato elenco di professionisti, che presenta i requisiti richiesti per la specificità e complessità della materia oggetto di trattazione;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa inviata al citato professionista con prot. nr. 5418 in data 18.12.2025;

VISTO il preventivo di spesa in data 18.12.2025 trasmesso dall' Avv. Cristian Nicoli, con studio in Avezzano alla via B. Cassinelli 2/A, per il patrocinio legale nel procedimento in oggetto, acclarato al protocollo dell'Agenzia n. 5429 in data 18.12.2025 per l'ammontare complessivo di € 16.146,00, comprensivo di spese generali e Cpa, Iva esente in quanto il professionista si avvale del regime forfettario;

DATO ATTO che il suddetto preventivo è ritenuto congruo, sulla base del compenso minimo indicato dai parametri di cui al DM 55/2014 rispetto al valore della causa e del rispetto del principio legislativo del "equo compenso" (articolo 19-quaterdecies, comma 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148 , convertito dalla L. 4.12.2017 n. 172);

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni indicate nel citato "*Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza*", approvato con deliberazione n. 47 in data 15.11.2024, che sarà sottoscritto successivamente all'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la procura *ad litem* relativamente al contenzioso istruito con ricorso in oggetto proposto da G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.a nel ricorso in appello al Consiglio di Stato è stata conferita con nota del 10.12.2025, dal Direttore Generale, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia, all'Avv. Cristian Nicoli;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico da parte dell'Avv. Cristian Nicoli, acquisita agli atti dell'Agenzia con nota prot. n. 5348 del 15.12.2025 (Allegato A)

VISTO il paragrafo 5.2, lett. g), dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che detta una particolare e derogatoria disciplina contabile per il conferimento degli incarichi legali (vedasi fra tutte deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Molise n. 35/2021/PAR del 14.04.2021):

TENUTO CONTO:

- che con Delibera Direttoriale n. 6 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 dell'Agenzia, suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in applicazione dei principi del D. Lgs. 118/2011;
- che detto strumento autorizzatorio è stato redatto sulla previsione di entrate certe determinate e ritenute necessarie dal decisore politico per l'attuazione degli obiettivi assegnati sulla base delle leggi regionali;
- che con successive comunicazioni del competente Dipartimento regionale "*Risorse*", le citate risorse venivano ridotte drasticamente, sostanzialmente con un taglio pari al 76% rispetto alla previsione iniziale;
- che tale insostenibile situazione finanziaria è stata ripetutamente e formalmente segnalata agli Organi, sia politici che amministrativi, della Regione Abruzzo, da parte del Direttore Generale dell'Agenzia e del Revisore legale della stessa Agenzia;
- che – ad oggi – le risorse finanziarie non sono state reintegrate in maniera sufficiente a garantire il corretto funzionamento di tutte le attività svolte dall'Agenzia;
- che con successiva Delibera Direttoriale n. 59 del 28/11/2025 si è proceduto al "*Adeguamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 agli effettivi stanziamenti della Regione Abruzzo per le spese di funzionamento dell'Agenzia*",
- che per le ragioni e cause di natura esogena appena esposte, l'Agenzia non è messa - allo stato - nelle condizioni di operare con diligenza, programmando le proprie spese;

DATO ATTO che sul competente capitolo del bilancio dell’Agenzia seguitano a non sussistere comunque al momento le necessarie risorse economiche per garantire - nel corrente esercizio finanziario – la copertura della spesa scaturente dal presente provvedimento, ai sensi della richiamata normativa (paragrafo 5.2, lett. g, dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

RAVVISATA l’urgenza e indifferibilità del conferimento dell’incarico legale oggetto del presente provvedimento, derivanti dai ristretti termini processuali, imposti anche dal rito degli appalti, che impongono l’immediata costituzione in giudizio, al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere alla difesa, costituzionalmente garantito, correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell’attività amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e conseguentemente evitare possibili danni e pregiudizi di qualsiasi natura all’Agenzia;

RITENUTO, pertanto, lecito e doveroso conferire l’incarico legale in oggetto anche in assenza di contestuale impegno di spesa, data l’urgenza processuale derivante dall’art. 55 C.P.A. e la natura essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost;

VISTO il parere in materia di conferimento di incarichi legali rimesso dall’Avv. Eugenio Galluppi in data 10.12.2025, acquisito al protocollo nr. 0005269/25 del 10/12/2025, il quale garantisce il servizio biennale di supporto giuridico di consulenza legale e di assistenza professionale alla Direzione Generale, in accordo quadro mono fornitore, giusta determinazione direttoriale n. 83 del 23.04.2024;

DATO ATTO, per tutte le ragioni appena esposte, della indiscutibile utilità per l’Agenzia del conferimento dell’incarico legale *de quo* e che tale carenza di natura contabile verrà regolarizzata mediante successiva imputazione a debito fuori bilancio, secondo le previste e ordinarie procedure;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di prendere atto** della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dell’Avv. Cristian Nicoli, acquisita agli atti dell’Agenzia con nota prot. n. 5348 del 15.12.2025 (Allegato A);
3. **di conferire** l’incarico alla rappresentanza e difesa dell’AreaCom nel giudizio in oggetto all’Avv. Cristian Nicoli;
4. **di ritenere** congruo il compenso presentato dall’Avv. Cristian Nicoli con studio con studio in Avezzano alla via B. Cassinelli 2/A, per il patrocinio legale nel giudizio in oggetto per un importo complessivo di € 16.146,00 (CIG B9C13706CA) comprensivo di spese generali e CAP, IVA esclusa in quanto il professionista si avvale del regime forfettario, come da preventivo in data 18.12.2025 acclarato al protocollo dell’Agenzia n. 5429 in data 18.12.2025;
5. **di dare atto** che il conferimento dell’incarico avviene alle condizioni di cui al “*Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza*”, approvato con deliberazione n. 47 in data 15.11.2024, che sarà sottoscritto successivamente all’adozione del presente atto;
6. **di ritenere** lecito, doveroso ed urgente, nonché di indiscutibile utilità per l’Agenzia, per tutte le ragioni esposte in premessa, il conferimento dell’incarico legale *de quo*, anche senza l’assunzione del contestuale impegno di spesa, stante gli indifferibili e ristretti termini processuali, imposti anche dal rito degli appalti, che impongono l’immediata costituzione in giudizio, al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere alla difesa, costituzionalmente garantito, correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell’attività amministrativa svolta al paradigma normativo

prestabilito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e conseguentemente evitare possibili danni e pregiudizi di qualsiasi natura all’Agenzia;

7. **di dare atto** che tale carentza di natura contabile verrà regolarizzata mediante successiva imputazione a debito fuori bilancio, secondo le previste e ordinarie procedure;
8. **di dare mandato** alle competenti Aree funzionali per i consequenziali adempimenti amministrativi e contabili di rispettiva pertinenza;
9. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per l’espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite;
10. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito “*Amministrazione Trasparente*” dell’Agenzia, nella sezione “*Bandi di Gara e Contratti*”.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

firmato elettronicamente

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente

Il Dirigente dell'Area Amministrazione,

Finanza, Controllo e Personale

(Dott. Andrea Trappolini)

firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(avr. Donato Cavallo)

firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

firmato digitalmente